

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 44 del 17 agosto 2026

In data odierna, in collegamento telematico, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti composto dai signori:

- dr Corrado Mancini Presidente,
- dr Franco Saccardo Componente effettivo;
- dr Angiolino Finezzo Componente effettivo;

per procedere alla certificazione della costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2026 sulla base della documentazione ricevuta dalla dr.ssa Zacchello Paola Responsabile del personale per conto del dirigente Giovanni Braga.

Visti:

la determinazione n. 1546 / 2026 avente ad oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2026 AI SENSI ART. 79 CCNL 16.11.2022 TRIENNIO 2019 - 2021 ED INTEGRAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 CCNL 23.02.2026 TRIENNIO 2022 - 2024.

la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione del 22 giugno 2026 sottoscritta dal dirigente dott. Giovanni Braga;

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- visto il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, con particolare riferimento all'art. 79;
- visto il CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, con particolare riferimento all'art. 58;

l'Organo di revisione

Dopo aver ricordato:

-che gli incentivi tecnici possono essere distribuiti al personale solo successivamente all'avverarsi di tutte le condizioni previste dalla norma e dal regolamento interno all'ente con l'avvertenza che gli incentivi maturati con effetto del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, possono essere distribuiti solamente dopo il recepimento nel proprio provvedimento organizzativo;

-che per l'erogazione degli onorari al personale dell'Area Legale è necessario il rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 9 del DI 90/2014 e dal CCNL;

-che la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2026 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;

che i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

approva o presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2026 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 17 agosto 2026

L'Organo di revisione

dr Corrado Mancini Presidente,

dr Franco Saccardo Componente effettivo;

dr Angiolino Finezzo Componente effettivo;

Allegato al verbale n.44 del 17 agosto 2026

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026

L'Organo di revisione della Città Metropolitana di Venezia, nelle persone dott. Corrado Mancini, dott. Franco Saccardo e dott. Angiolino Finezzo

Premesso

- Che il Responsabile del Servizio Personale ha trasmesso tramite mail copia della propria determinazione n. 1546 / 2026 avente ad oggetto: *COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2026 AI SENSI ART. 79 CCNL 16.11.2022 TRIENNIO 2019 - 2021 ED INTEGRAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 CCNL 23.02.2026 TRIENNIO 2022 - 2024.*
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale del comparto si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Elevate Qualificazioni e per il lavoro straordinario;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 79 del CCNL del 16/11/2023;
- Art. 58 del CCNL del 23/02/2026
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;***
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi

previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 7 del CCNL 23/02/2026 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L’art. 79, del CCNL 16/11/2023 e l’art. 58 del CCNL 23/02/2026 i quali dispongono nuovi criteri di quantificazione del Fondo per le risorse decentrate;

- L’Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all’art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- **Richiamato** il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

- **Vista la relazione del 21 luglio 2026** riferita alle economie realizzate sul fondo 2025 a firma del dirigente dott. Giovanni Braga che si riassume nella tabella sotto riportata:

		Finanziato da risorse variabili						
Tipologia / Istituto		Risparmi straordinari	Una - tantum	Economie	RIA	Totale risorse variabili - destinate	Consuntivo	Economie
Premi correlati alla performance individuale ed organizzativa e progetti speciali	800.000,00	85.540,00	14.833,00	253.018,00	416,00	353.807,00	787.477,52	12.522,48
Progressioni orizzontali (ex PEO) + ind. Funz. Ex VIII° q.f.	449.000,00						377.738,94	71.261,06
Indennità specifiche responsabilità	102.000,00			102.000,00		102.000,00	122.314,36	-20.314,36
Indennità di comparto a carico fondo	132.550,00						134.417,31	-1.867,31
Indennità CCNL (turno, reperibilità, ecc.)	203.000,00			203.000,00		203.000,00	187.627,86	15.372,14
Differenziali stipendiali	265.000,00						185.583,21	79.416,79
Economie 2024	8.441,00							8.441,00
Assegno ad personam riassorbibile							22.541,36	-22.541,36
Correlazioni	13.767,24							13.767,24
Trasferimento risorse al fondo Elevate Qualificazioni	39.000,00			39.000,00		39.000,00	39.000,00	
TOTALE UTILIZZO	2.012.758,24	85.540,00	14.833,00	597.018,00	416,00	697.807,00	1.856.700,56	156.057,68
Risorse stabili non destinate nell'anno 2025								328.720,59
Fondo Straordinario 2025	200.000,00						112.494,34	87.505,66
Totale Economie								572.283,93

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 1546 del 11 giugno 2026 a firma del Responsabile dott. Giovanni Braga, come di seguito esposto:

Schema costituzione FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026

CCNL 16.11.2022	CCNL 21.05.2018	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI			
Art. 79 comma 1 lettera a)	Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. (€ 391.234)	2.188.558
Art. 79 comma 1 lettera a)	Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 2019	26.874
Art. 79 comma 1 lettera a)	Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	23.411
Art. 79 comma 1 lettera a)	Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	43.516
Art. 79 comma 1 lettera a)	Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 79 comma 1 lettera a)	Art. 67 comma 2 lett. e)	Riduzione per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	- 262.912
		Art. 60, comma 2, CCNL 23.2.2026 - Riduzione indennità di comparto a seguito conglobamento	- 30.592
Art. 79 comma 1 lettera a)	Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
Art. 79 comma 1 lettera b)		Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - DAL 2021	23.914
Art. 79 comma 1 lettera c)		Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	
Art. 79 comma 1 lettera d)		Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali sul personale in essere al 01/01/2021	36.622
Art. 79 comma 1 - bis		Quote risorse a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (dal 1° aprile 2023, entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale)	79.182
		Incremento art. 14, comma 1-bis, D.L. 25/2025	
		Art. 58, comma 1 CCNL 23.02.2026: Incremento 0,14% M.S. 2021 - quota 2026	9.814
		TOTALE RISORSE STABILI	2.138.387
INCREMENTI VARIABILI			
Art. 79 comma 2 lettera a)	Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 79 comma 2 lettera a)	Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 79 comma 2 lettera a)	Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite - funzioni tecniche successive al 1/1/2018	636.180
Art. 79 comma 2 lettera a)	Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite - collaudi	15.000
Art. 79 comma 2 lettera a)	Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite - onorari	60.000
Art. 79 comma 2 lettera a)	Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	184
Art. 79 comma 2 lettera a)	Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 79 comma 2 lettera a)	Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 79 comma 2 lettera a)	Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 79 comma 2 lettera c)		Risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse all'assunzione di personale a tempo determinato.	
		Articolo Incremento 0,22% M.S. 2021 - quota 2026	15.422
		Una tantum: 0,14% M.S. 2021 quota anni 2024-2025 + 0,22% M.S. 2021 quota anno 2025	35.050
Art. 79 comma 2 lettera d)		Risparmi da utilizzo straordinari anno precedente	87.505
Art. 79 comma 3		Incremento fino allo 0,22% del monte salari 2018 - Anno 2026	14.833
Art. 80 comma 1		Residui anni precedenti di risorse stabili e correlazione - anno 2024 - € 8.441 Residui anni precedenti di risorse stabili e correlazione - anno 2025 - € 476.336,68	484.777
		TOTALE INCREMENTI VARIABILI	1.348.951
TOTALE			3.487.338
TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE			1.969.346
LIMITE FONDO 2016 - quota al fondo delle elevate qualificazioni			1.431.876
EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*			537.470
TOTALE FONDO 2026			2.949.868

Riepilogo

Risorse stabili - ind. Comparto tabella C colonna 3 CCNL 23.02.2026	2.138.387
Risorse variabili	1.348.951
TOTALE "A"	3.487.338
- somme non soggette al limite	-1.548.584
somme soggette al limite	1.938.754
+ ind. Comparto tabella C colonna 3 CCNL 23.02.2026	30.592
	1.969.346
- limite fondo 2016	-1.431.876
DECURTAZIONE FONDO "B"	537.470
TOTALE "A"	3.487.338
- DECURTAZIONE FONDO "B"	-537.470
TOTALE FONDO 2026	2.949.868

VERIFICA LIMITE ART. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017

	Anno 2016	Anno 2026
Fondo personale dipendente	€ 1.470.876,00	€ 1.431.876,00
Fondo Elevate Qualificazioni	€ 391.234,00	€ 430.234,00
Fondo lavoro straordinario	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Fondo Dirigenti	€ 452.412,50	€ 452.412,50
Fondo Segretario Generale	€ 51.087,96	€ 51.087,96
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.565.610,46	€ 2.565.610,46

dal fondo delle risorse decentrate personale dipendente del comparto per l'anno 2026 viene applicata una decurtazione di € 537.470.

Visto l'art. 58 del CCNL 23/02/2026 che prevede in aggiunta a quanto previsto dei precedenti CCNL:

- A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.
- Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL.
- Le risorse stanziati ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022.

Visto l'art. 60 del CCNL 23/02/2026 che prevede:

- Con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL, le quote dell'indennità di comparto indicate nell'allegata tabella C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate. L'incremento dello stipendio tabellare derivante dal parziale conglobamento della indennità di comparto di cui al primo periodo concorre al calcolo della indennità premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata.
- Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.
- La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.

Considerato che per l'anno 2026, l'imputazione a carico del Bilancio delle risorse destinate al finanziamento delle ex posizioni organizzative ora di elevata qualificazione, ammonta ad Euro 430.234,00;

Verificato:

che il fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

che la documentazione riferite alle somme residue accertate a consuntivo dell'anno precedente in relazione alla disciplina del lavoro straordinario Art. 79 c. 2 lett. d) per l'importo di euro 87.505,66;

che la determinazione della quota di conglobamento dell'indennità di comparto ai fini della riduzione della parte stabile del fondo, quantificata un euro **30.592** assumendo ai fini del calcolo i lavoratori a tempo parziale non nativi come unità intere;

che è stato considerato il computo figurativo della riduzione per conglobamento dell'indennità di comparto ai fini della verifica del limite di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025;

che il conteggio del monte salari 2021, ricostruito dal collegio, ammontante ad euro 7.996.376,00, mentre quello utilizzato dall'ente ai fini dell'incremento dello 0,14% di parte stabile e dello stanziamento dello 0,22% in parte variabile ammonta ad euro 8.043.768, come da tabella sotto riportata:

monte salari 2021 ricostruito dal collegio

Elemento	Valore / esito	Fonte	Nota
Anno di riferimento	2021 Conto annuale SICO		
Personale considerato	Comparto Funzioni Locali non diriger T12/T13	Incluso art. 90; esclusi segretario e dirigenti	
Totale T12 incluso	6.214.289,00 Foglio 1	Al netto arretrati anni precedenti	
Totale T13 incluso	1.782.087,00 Foglio 3	Secondo selezione SI/NO modificabile	
Monte salari	7.996.376,00 Foglio 4		

Il conseguente calcolo:

Calcolo del monte salari 2021 e incremento dello 0,14% e stanziamento 0,22%			
Scenario	Monte salari 2021	Percentuale	Incremento Fondo
Criterio base: T12 netto arretrati + T13 selezionata	7.996.376,00	0,14%	11.194,93
Criterio base: T12 netto arretrati + T13 selezionata	7.996.376,00	0,22%	17.592,03

Considerato che i conteggi dell'ente riportano:

per l'incremento dello 0,14% euro 11.261,28 con una differenza di euro 66,35;

per lo stanziamento dello 0,22% euro 17.696,29 con una differenza di euro 104,26.

Differenze nel complesso del fondo irrisorie e non suscettibili di inficiare la corretta costituzione del fondo e la certificazione dell'organo di revisione. Tuttavia, si richiede all'ente di verificare ed eventualmente di adeguare i conteggi alla prima occasione utile.

Si osserva inoltre, che l'ente ha destinato l'incremento dello 0,14% per euro 9.814,26 al fondo del comparto ed euro 1.447,02 alla retribuzione di posizione e risultato delle Elevate Qualificazioni. Tale metodologia è stata utilizzata anche per gli arretrati inseriti nella parte variabile del fondo.

A parere del collegio il contratto consente di destinare una quota dell'incremento in questione alla retribuzione delle Elevate Qualificazioni previo accordo in contrattazione decentrata. Si invita quindi l'ente a ratificare il comportamento adottato in sede di costituzione del fondo nell'ambito della contrattazione decentrata;

che la R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € 43.516,00 dopo aver incrementato il valore dell'esercizio precedente di euro 554,00 per un lavoratore dipendente cessato nel corso dell'anno 2025. Nella parte variabile del fondo sono stati inseriti i ratei non goduti nel 2025 per euro 184,00;

che risultano risorse non utilizzate di parte stabile del fondo 2025 per euro 484.777,00;

che in attuazione dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 27.12.2023 il fondo delle Elevate Qualificazioni è stato aumentato di € 39.000,00 prelevando dal fondo del personale dipendente con la conseguenza che il fondo delle Elevate Qualificazioni per l'anno 2026 ammonta ad € 442.230,84, come riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Importo
Fondo Elevate Qualificazioni	€ 391.234,00
Alimentazione da fondo risorse decentrate dipendenti	€ 39.000,00
Incremento risorse Art. 79 comma 3 CCNL 2019-2021(0,22% monte salari 2018)	€ 3.108,00
Incremento risorse Art. 58 comma 1 CCNL 2022-2024 (0,14% monte salari 2021) anno 2026	1.447,02
Incremento risorse Art. 58 comma 1 CCNL 2022-2024 (0,14% monte salari 2021) anni 2024-2025	2.894,04
Incremento risorse Art. 58 comma 2 CCNL 2022-2024 (0,22% monte salari 2021) anno 2026	2.273,89
Incremento risorse Art. 58 comma 2 CCNL 2022-2024 (0,22% monte salari 2021) anno 2025	2.273,89
Totale fondo Elevate Qualificazioni	€ 442.230,84

Che nella parte variabile del fondo vengono iscritte ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022 le risorse per specifiche disposizioni di legge non soggette a limite (funzioni tecniche, collaudi ed onorari) per un importo complessivo di € 711.180,00 così distinto:

funzioni tecniche euro 636.180;
collaudi euro 15.000;
onorari agli avvocati euro 60.000.

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2026 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2026 – 2028 approvato con deliberazione n. 32 del Consiglio metropolitano del 19.12.2025.

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028,
Visto il CCNL 23 febbraio 2026 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;
Visto il D.Lgs.n.165/2001;
Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;
Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Invita

L'ente a considerare il parere espresso da Aran con l'orientamento applicativo Id 37607. Secondo l'Agenzia, l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta per l'anno 2022 e 2023, trasformata retroattivamente dal Ccnl del 23 febbraio 2026 in stipendio tabellare, deve produrre effetti anche sul «differenziale stipendiale iniziale» riconosciuto dal 1° aprile 2023 ai dipendenti che possedevano una vecchia progressione economica. Nell'esempio proposto, il differenziale di un ex C5 sale da 216,41 a 217,50 euro mensili. La differenza va riconosciuta dalla stessa data, con pagamento degli arretrati, e posta a carico del fondo decentrato, da incrementare però dello stesso importo per rendere l'operazione neutra. Trattasi, in ogni caso di importi molto contenuti.

Visto che l'Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie del CCNL 23 febbraio 2026 prevede che sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa, fra le altre materie:

ag) criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023.

Si invita l'ente a provvedervi alla prima sessione negoziale, ed in ogni caso prima della liquidazione al personale di tale istituto.

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2026 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2026, nel limite dell'importo complessivo di euro **2.949.868,00**.

L'Organo di revisione

dr Corrado Mancini Presidente,

dr Franco Saccardo Componente effettivo;

dr Angiolino Finezzo Componente effettivo;